

Tutti in Aula

testo per la simulazione di un dibattito parlamentare



27 gennaio GIORNO DELLA MEMORIA La pubblicazione è stata curata dall'Ufficio comunicazione istituzionale del Senato della Repubblica © 2014 Senato della Repubblica

La presente pubblicazione è edita dal Senato della Repubblica nell'ambito delle attività di comunicazione istituzionale. Non è destinata alla vendita e non può essere usata per scopi diversi.

Stampato presso il Centro di Riproduzione del Senato della Repubblica, febbraio 2014

Come nasce una legge:

dalla presentazione all'approvazione definitiva

Presentazione

Il percorso per l'approvazione di una legge inizia con la presentazione, al Senato o alla Camera, di un progetto di legge; tale potere è attribuito dalla Costituzione a ogni singolo parlamentare, al Governo, al popolo (con la firma di almeno cinquantamila elettori), a ciascuna regione e, su determinate materie, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). I progetti di legge, che al Senato si chiamano disegni di legge, devono avere un titolo e contenere una relazione e una parte normativa redatta in articoli.

Assegnazione

I disegni di legge vengono quindi assegnati a una delle 14 commissioni permanenti, ciascuna competente in una diversa materia. Commissioni speciali possono inoltre essere costituite, su decisione dell'Assemblea, per l'esame di particolari disegni di legge. All'atto dell'assegnazione, il Presidente stabilisce anche i modi in cui la commissione può esaminare il disegno di legge, vale a dire: in sede referente; in sede redigente; in sede deliberante. Un disegno di legge può anche essere affidato a una com-

missione perché esprima su di esso un parere.

Discussione e approvazione

Se il disegno di legge è esaminato dalla commissione in sede referente, viene discusso, eventualmente modificato (le proposte di modifica si chiamano emendamenti) e approvato, per essere poi sottoposto in tutte le sue parti al dibattito e all'approvazione dell'Assemblea. Se la commissione opera invece in sede redigente, oltre a esaminare il disegno di legge, ne approva anche i singoli articoli. In questo caso in Assemblea si svolgeranno unicamente le dichiarazioni di voto e il voto finale. Se poi la commissione opera in sede deliberante, dopo l'approvazione dei singoli articoli vota anche il disegno di legge nel suo complesso. In questo caso, dunque, non sarà necessario l'esame del provvedimento in Assemblea. Se invece la commissione opera in sede consultiva, si limita a esprimere un parere sul disegno di legge, destinato alla commissione che esamina quel provvedimento nel merito.

Approvazione definitiva e pubblicazione

Per diventare definitivo, il disegno di legge deve essere approvato dall'altra Camera nello stesso identico testo; se l'altro ramo del Parlamento introduce anche una sola piccola modifica, il progetto deve essere riesaminato dalla Camera che l'ha approvato per prima. Questa è una conseguenza di quel bicameralismo perfetto che caratterizza il nostro sistema parlamentare. La legge viene infine firmata dal Presidente della Repubblica e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Tutti in Aula

simulazione di un dibattito parlamentare

Nella settimana in cui cade il Giorno della Memoria, gli studenti in visita al Centro di In-Form@zione-Libreria multimediale del Senato partecipano ad attività didattiche che approfondiscono la conoscenza degli avvenimenti storici connessi all'Olocausto.

Alcuni di questi incontri prevedono lo svolgimento di una simulazione delle sedute che hanno portato all'approvazione della legge n. 211 del 20 luglio 2000 dal titolo Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

In questo fascicolo è quindi riportato, a scopo di dimostrazione didattica, un adattamento – estremamente sintetico – dei resoconti delle sedute in sede deliberante della 1^a Commissione permanente del Senato del 5 aprile e del 5 luglio 2000.

Indice dei partecipanti in ordine di intervento

PRESIDENTE
BUCCIARELLI, relatrice alla Commissione
DE LUCA Athos
SCHIFANI
MACERATINI
ANDREOLLI
D'ALESSANDRO PRISCO
MAZZUCA POGGIOLINI
VIGNERI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
PASQUALI

STIFFONI ROTELLI

1ª COMMISSIONE PERMANENTE Seduta di mercoledì 5 aprile 2000 Presidenza del presidente VILLONE

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», d'iniziativa del deputato Furio Colombo e altri, già approvato dalla Camera dei deputati; «Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945», d'iniziativa del senatore De Luca Athos e altri, e «Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945», d'iniziativa del senatore Terracini e altri.

Prego la senatrice Bucciarelli di riferire alla Commissione.

BUCCIARELLI, relatrice alla Commissione. Signor Presidente, cari colleghi, ricordo che l'iter dei disegni di legge nn. 2232 e 4450, sono stati oggetto di un'ampia discussione da parte della Commissione che si è conclusa con la definizione di due emendamenti frutto di una elaborazione comune.

Alla Camera, invece, si sono orientati verso un disegno di legge più limitato. A questo punto io credo che una pausa di riflessione possa garantire un più ampio consenso. In ogni caso ritengo opportuno dimettermi dal ruolo di relatrice.

PRESIDENTE. Mi permetta, senatrice Bucciarelli, di confermare il suo ruolo di relatrice. Purtroppo in queste settimane sono nati problemi di coordinamento dei lavori tra le due Camere e questo, tuttavia, ci deve spingere ad approfondire le motivazioni del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

DE LUCA Athos. Signor presidente io credo che la Commissione debba compiere ogni sforzo per approvare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Se è necessario potremmo integrare la nostra approvazione con un ordine del giorno che riporti i risultati delle discussioni svolte in Senato. Dobbiamo tenere conto che la rapida approvazione di questo disegno di legge è un atto di grande responsabilità.

PRESIDENTE. Dunque il senatore De Luca propone di confermare il testo della Camera e approvare un ordine del giorno che esprima il pensiero della Commissione.

SCHIFANI. Concordo con il collega De Luca. Sono molto perplesso sulle modalità con cui ha operato la Camera. Inoltre io non credo che ci sia un'urgenza tale da rendere impossibile il rinvio del testo alla Camera dei deputati.

MACERATINI. Signor Presidente, il testo trasmesso dalla Camera e quello elaborato dal Senato sono differenti. Il testo approvato dai deputati prevede che venga ricordato, nel giorno della memoria, essenzialmente la Shoah; il testo sul quale si stava raggiungendo un accordo al Senato

inserisce invece la Shoah tra le altre tragedie che hanno costellato la storia del XX secolo. Sono d'accordo con le considerazioni del senatore Schifani e penso che sia necessaria una pausa di riflessione.

ANDREOLLI. Sono molto soddisfatto per l'ampio accordo che si è realizzato in Senato sull'opportunità di istituire un giorno della memoria, che abbia come suo centro il ricordo della Shoah.

Penso che sia opportuno modificare il testo trasmesso dalla Camera.

D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, credo che il tema in discussione sia di una estrema delicatezza e richiede una seria riflessione; concordo quindi con le proposte avanzate dalla relatrice.

MAZZUCA POGGIOLINI. Il Senato deve contribuire con un ampio dibattito all'elaborazione del provvedimento in esame.

Sono d'accordo con la decisione di sospendere i lavori, anche se dobbiamo garantire comunque una veloce approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. L'esame in sede deliberante rende necessario un ampio accordo delle varie forze politiche mentre la discussione ha evidenziato idee in parte diverse.

Tuttavia io credo che sia giusto proseguire l'esame in sede deliberante, anche se oggi non ci sono le condizioni per arrivare all'approvazione del disegno di legge.

VIGNERI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri. Prendo atto delle perplessità sollevate nel corso della discussione e condivido le affermazioni della relatrice circa il carattere più ampio del testo del Senato rispetto a quello trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

MAZZUCA POGGIOLINI. I termini per la presentazione degli emendamenti saranno riaperti?

PRESIDENTE. Il termine per la presentazione degli emendamenti può essere fissato per le ore 12 del 18 aprile. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

MAZZUCA POGGIOLINI. Sarà preso in considerazione come testo base quello della Camera?

PRESIDENTE. Viene preso in considerazione il testo della Camera. Rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

1ª COMMISSIONE PERMANENTE Seduta di mercoledì 5 luglio 2000

Presidenza del presidente VILLONE

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 4557, 2232 e 4450. Proseguiamo la discussione, procedendo all'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 4557, che è diventato il testo base.

PASQUALI. Signor Presidente, sono favorevole all'approvazione dell'emendamento 1.1. Questo emendamento accoglie le richieste dei rappresentanti dell'Unione delle Comunità ebraiche, in quanto fa un riferimento diretto alla Shoah, ma allo stesso tempo ricorda tutte le violenze e le stragi che si sono verificate prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale, per motivi etnici, religiosi e politici.

Devo tuttavia prendere atto che la maggioranza vuole approvare senza modifiche il testo trasmesso dalla Camera e quindi dichiaro che non parteciperò alle votazioni.

STIFFONI. Signor Presidente, il mio Gruppo non è contrario all'approvazione di questo disegno di legge, mentre confermo la nostra contrarietà ad esaminare in sede deliberante qualsiasi tipo di provvedimento.

ROTELLI. Signor Presidente, il mio Gruppo è favorevole all'istituzione del Giorno della Memoria. Devo dire che la formulazione approvata dalla Camera dei deputati non è la migliore possibile: «La Repubblica italiana

riconosce il giorno 27 gennaio ... "Giorno della Memoria"». Ebbene, la Repubblica non dovrebbe fare alcun riconoscimento: il giorno non viene riconosciuto, il giorno viene scelto, viene individuato.

PRESIDENTE. Ricordo che tutti gli emendamenti all'articolo 1 sono stati ritirati. Metto ai voti l'articolo 1. É approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Ricordo che, come per l'articolo 1, tutti gli emendamenti all'articolo 2 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'articolo 2.

É approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

É approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, i disegni di legge nn. 2232 e 4450 restano assorbiti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:

Art. 1

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

Art. 2

1. In occasione del "Giorno della Memoria" di cui all'articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 2000

CIAMPI

www.senato.it - www.senatoperiragazzi.it